

CONVENZIONE
PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE DI SECOND OPINION
IN EMATOLOGIA
DELLA RETE NAZIONALE TRAPIANTI

TRA

il **Centro Nazionale Trapianti**, con sede presso l'Istituto Superiore di Sanità, sito in Roma, Viale Regina Elena n. 299(P.IVA/CF 80211730587), rappresentato dal Dott.Massimo Cardillo in qualità di rappresentante legale dello stesso, domiciliato per la carica presso la sede, di seguito denominato "CNT"

e

l'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, di seguito denominata Azienda con sede legale in Roma - Circonvallazione Gianicolense n.87- 00152, (C.F./P. Iva 04733051009), nella persona del Direttore Generale f.f., D.ssa Francesca Milito ,

PREMESSO

- che CNT è istituito a norma dell'art. 8, L. 1° aprile 1999 n. 91 "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti" presso l'Istituto Superiore di Sanità;
- che CNT, istituito presso l'ISS, a norma del D.lgs. 28 giugno 2012, n. 106 "Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della Salute, a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010 n. 183", riceve le linee programmatiche e di indirizzo da parte del Ministero della salute;
- che CNT, a norma del DM. 19 novembre 2015 "Attuazione della Direttiva 2010/53/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché attuazione della Direttiva di Esecuzione 2012/25/UE della Commissione del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti", è organo, di cui si avvale il Ministero della salute, preposto al Coordinamento della Rete nazionale per i trapianti;
- che CNT, a norma dell'art. 8, comma 6 lettere f) e l) della Legge 1° aprile 1999, n. 91 ha funzioni operative per quanto riguarda l'assegnazione degli organi per i casi relativi alle urgenze, per i programmi definiti a livello nazionale e per i tipi di trapianto per i quali il bacino di utenza minimo corrisponde al territorio nazionale;
- che CNT, a norma dell'art. 8, comma 6, lettera m) e m-ter) della Legge 1° aprile 1999, n. 91 ha il compito di promuovere e coordinare i rapporti con le istituzioni estere al fine di facilitare lo scambio di organi, nonché di controllo sullo scambio degli organi con gli altri Stati membri dell'Unione Europea e con i Paesi terzi;
- che CNT, a norma dell'art. 4, comma 6, letto. d), ha il compito di definire e gestire i protocolli operativi per l'assegnazione ad altre Regioni degli organi non utilizzati nell'ambito della Regione di provenienza;

CONSIDERATO

- che con DM 27 ottobre 2004, veniva costituita all'interno della consulta permanente per i trapianti di cui all'art. 9, Legge 91/99., la "Commissione Nazionale per la Sicurezza", con il compito di fornire alla rete trapiantologica una seconda opinion tecnica nella risoluzione dei casi complessi in materia di anatomopatologia, medicina legale e infettivologia;
- che le attività di detta Commissione hanno avuto continuità nel tempo determinando un rafforzamento della qualità e sicurezza del sistema;
- che, al fine di rafforzare le attività della commissione, il Centro Nazionale Trapianti, intende avvalersi di professionisti con comprovata esperienza nel settore dell'ematologia e dei trapianti di cellule staminali emopoietiche;
- il CNT ha richiesto alle Direzioni Generali e Sanitarie delle Aziende di appartenenza degli esperti la possibilità di coinvolgere gli stessi nella costituzione della commissione nazionale per la second opinion anatomopatologica;
- che in base all'art. 2, comma 308, lett. a) della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2008) CNT può stipulare accordi di collaborazione e convenzioni con amministrazioni pubbliche, enti, istituti, associazioni e altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, comunitarie o internazionali,

- per disciplinare la collaborazione concernente attività di comune interesse;
- che l'attività richiesta, contribuendo al miglioramento della qualità e sicurezza del sistema trapiantologico, è compatibile con i fini istituzionali delle Aziende, esse stesse autorizzate allo svolgimento di attività trapiantologiche;

ATTESO

- che la consulenza oggetto delle intese tra le aziende è regolata dagli art. 117 del nuovo C.C.N.L. dell'area sanità sottoscritto in data 19 dicembre 2019;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Premesse)

1. Le premesse e gli allegati in esse richiamati costituiscono parte integrante del presente accordo anche se non materialmente allegati.

Art. 2

(Oggetto)

2. L'Azienda si impegna a partecipare alla formazione della commissione nazionale di sicurezza c.d. second opinion nazionale in ematologia della Rete nazionale trapianti, tramite il professionista così come individuato all'art. 3.
3. La commissione ha lo scopo di supportare gli operatori della rete nazionale trapianti nella valutazione dei casi critici e dei rischi di carattere ematologico, nelle fasi di donazione e trapianto di organi, tessuti e cellule, per il funzionamento di tutta la rete trapiantologica, nonché di collaborare con il Centro Nazionale Trapianti nella predisposizione delle linee guida e dei protocolli operativi della rete nazionale trapianti.

Art. 3

(individuazione dei membri della commissione)

1. Le Aziende per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2 designa il Dott. Luigi Rigacci, Direttore della U.O.C. Ematologia e Trapianto Cellule Staminali,
2. Le attività che ricadranno sui professionisti sono paramtrate sull'attività di second opinion effettuate nell'ultimo biennio di attività della rete trapiantologica.
3. I professionisti sono tenuti all'osservanza dei principi impartiti dal Centro Nazionale Trapianti e in particolare delle linee guida e dei protocolli operativi operanti nel settore trapiantologico.
4. Il rendiconto delle attività sarà elaborato sulla base dei raccolti dal Centro Nazionale Trapianti e inviati alle singole Aziende di appartenenza per la relativa contabilizzazione.

Art. 4

(Durata del contratto)

1. La presente convenzione ha validità un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Art. 5

(Importo e modalità trasferimento)

1. Per l'attività di cui all'art.2 del presente contratto, il CNT corrisponderà l'importo complessivo di € 10.000,00 (diecimila/00) all' Azienda.
2. Il CNT provvederà, nel rispetto di quanto pattuito, al trasferimento degli importi dietro presentazione di nota di addebito/fattura, secondo le modalità di seguito indicate:
Per l'Azienda Ospedaliera san Camillo Forlanini sul c/c bancario Tesoreria Unica Banca d'Italia - IBAN IT0410100003245348300306101

Art. 6

(Riservatezza)

1. L'Azienda si rende garante che il personale da essa destinato all'esecuzione della presente convenzione mantenga, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata e di terzi, il segreto per quanto riguarda le informazioni confidenziali che otterrà per lo svolgimento dei compiti connessi all'esecuzione del presente contratto.

Art. 7

(Recesso e risoluzione)

1. Le parti possono recedere dalla presente convenzione dandone comunicazione scritta alle

altre parti tramite posta certificata, con un preavviso di trenta giorni.

2. In particolare il CNT si riserva di esercitare la sopra indicata facoltà nel caso di interruzione per qualsiasi causa dell'attività connessa al progetto di cui all'art. 2 nonché nelle ipotesi in cui il Centro Nazionale Trapianti rilevi che il professionista designato per l'esecuzione dell'attività, ai sensi dell'art. 3, assuma atteggiamenti contrari ai contenuti della presente convenzione.
3. Resta peraltro inteso che la risoluzione del contratto non comporterà alcun diritto di una parte di avanzare nei confronti dell'altra pretese risarcitorie o richieste di pagamento ulteriori rispetto a quanto convenuto.

Art. 8

(Copertura Assicurativa)

1. Il regime assicurativo dei professionisti è disciplinato in conformità alla vigente disciplina generale in materia.

Art.9

(Privacy)

1. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, strumentale allo svolgimento delle attività oggetto di convenzione, le parti si impegnano, per quanto di propria competenza, al rispetto delle prescrizioni e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Sarà cura di ogni Titolare del trattamento provvedere all'adempimento degli obblighi sanciti dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

Art. 10

(Conflitto di interessi e codice di comportamento)

1. I professionisti si astengono dal prendere decisioni e svolgere attività che possano configurare un conflitto d'interessi con le Aziende di appartenenza, ai sensi del D.P.R. 16.04.2013 n. 62 - "Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" e del Codice etico e di comportamento aziendale.
2. Si richiamano le disposizioni adottate dalle rispettive Aziende in materia di conflitto di interesse e codice di comportamento.

Art. 11

(Prevenzione della corruzione)

1. Il professionista, coinvolto nelle attività del progetto, rispetta le misure per la prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità previste nella vigente normativa sulla prevenzione della corruzione (L. n. 190/2012 e successivi decreti attuativi) e nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità dell'Azienda di appartenenza del Professionista.

Art. 12

(Trasparenza)

1. Le Aziende, ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui al D. Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii., provvedono alla pubblicazione di tutte le informazioni dovute, sul proprio sito istituzionale.

Art. 13

(Norma di rinvio e disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo, si rinvia alle disposizioni di legge in materia.
2. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente contratto, il Foro competente è quello del Tribunale di ROMA.

Art. 14

(Registrazione e bollo)

1. La presente convenzione viene sottoscritta con forma digitale giusta la previsione di cui all'art. 15, comma 2-bis della legge 241/1990 e s.m.i. L'imposta di bollo sull'originale informatico, di cui all'art. 2 della Tabella dell'allegato A del D.P.R. N. 642/1972 – Tariffa parte I, è assolta dal CNT.

2. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 131/896 – Tariffa parte II, le spese di registrazione sono a carico esclusivo della parte che la richiede.

Letto, approvato e sottoscritto in forma digitale, data dell'ultima sottoscrizione

Centro Nazionale Trapianti - Direttore Generale Dott. Massimo Cardillo

Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini –Direttore Generale f.f. D.ssa Francesca Milito